

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA**

**DISPOSITIVO N. 147 DEL 30/08/2024 PER IL CONTENIMENTO DELLA FEBBRE
CATARRALE DEGLI OVINI (Blue Tongue) IN PROVINCIA DI RAGUSA**

Vista la nota dell'I.Z.S. della Sicilia, prot. n. U/0008088/2024 del 10/08/2024, da cui si evince che è stata accertata la presenza di **CASI CONFERMATI di FEBBRE CATARRALE degli OVINI (Blue Tongue) sierotipo 8**, negli animali dello stabilimento bovino denominato "Alleva DOC", registrato in BDN con codice aziendale 011RG588, sito in C/da Spinazza, Comune di Scicli,

Visto il Regolamento (UE) 2020/689 di cui all'art. 9 comma 2 lettere a), b) e c), relativamente alla definizione di caso, la conferma del caso di Blue Tongue, nel bovino è conseguente:

- a) alla **positività virologica, per B.T.sierotipo 8**, mediante la prova RT-PCR, da campioni prelevati da 1 bovino destinato alla movimentazione verso Malta (Rapporto di Prova N.2024 RG 12421 del 10/08/2024 IZS Sicilia).

Vista la Direttiva 2000/75/CE del 20/11/2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della Febbre Catarrale degli ovini;

Visto il Regolamento CE n. 1266/2007 del 26/10/2007 e smi relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75

Visto il Regolamento UE n. 429 del 09/03/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

Visto il Regolamento UE n. 626 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 137 e l'art. 138 del citato Regolamento UE 625/2017 recante le azioni da adottare in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 e s.m.i

Visto il Regolamento UE n. 689 del 17/12/2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

Visto il Regolamento UE n. 1882 del 03/12/2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate

Visto il Decreto Legislativo n. 27 del 02/02/2021 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 e s.m.i

Visto il Decreto Legislativo n. 134 del 05/08/2022 recante Disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i), e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53

Visto il Decreto Legislativo n. 136 del 05/08/2022 Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo, alle disposizioni del Reg.(UE) 2016/429

Vista la Legge 833/78

Vista la nota del Min.Sal. prot. N. 0017050 del 28/05/2024 – DGSAF – Blue Tongue, recante Orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica

Visto il D.D.G. n. 001185 del 13/06/2013 con il quale l'Assessorato Reg. Le della Salute ha attribuito ai Direttori Generali delle AA.SS.PP. le funzioni di Autorità Competente di cui all'art. 2 del D. Lgs.193/07, all'art. 2 del D.lgs. 142/09 e all'art. 2 del D. Lgs 186/2012 nonché le funzioni di cui al capo 1 del Reg. CE 882/04 (sostituito dal Reg. Ce 625/17)

Considerata la necessità di mettere in campo azioni orientate a limitare la diffusione della Blue Tongue negli stabilimenti bovini/bufalini e ovicaprini

Considerato che la nuova normativa (AHL) prevede che in caso di sospetto e conferma di B.T., le misure di controllo e riduzione dei rischi di diffusione della malattia nello stabilimento interessato si applicano sia nello stabilimento

interessato che in quelli epidemiologicamente correlati, e possono essere estese ad altre parti del territorio di competenza dell'ASP;

Vista l'Ordinanza del Direttore Generale n. 137 del 13/08/2024, con la quale si impartiscono al titolare dello stabilimento 011RG588, sede di focolaio, una serie di azioni da mettere in campo al fine di limitare la diffusione della B.T. negli stabilimenti bovini e ovi-caprini circostanti;

Tenuto conto che la diffusione dell'insetto vettore è soggetta anche alle condizioni meteorologiche presenti nel territorio, quali ad esempio il vento, che rappresenta quindi un rischio per gli stabilimenti delle specie sensibili contigue

Tenuto conto degli esiti dei controlli finora eseguiti, si ritiene necessario individuare una zona di restrizione avente un raggio di almeno 20 Km, a partire dallo stabilimento sede di focolaio, comprendente i Comuni dell'intera provincia di Ragusa.

Pertanto,

DISPONE

Con effetto immediato, e nelle more dell'emanazione di eventuali successivi provvedimenti ministeriali o regionali, l'osservanza delle seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo al fine di impedire o limitare la diffusione della malattia (B.T. sierotipo 8) verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso la movimentazione di animali di specie sensibili:

1. il blocco condizionato in BDN delle movimentazioni delle specie sensibili
2. gli stabilimenti ovicaprini che si trovano all'interno di suddetta zona sono sottoposti ad un'attività di monitoraggio e sorveglianza da parte dei Servizi Veterinari, al fine di rilevare la presenza di casi clinici;
3. tutti gli operatori degli stabilimenti ovicaprini ricadenti all'interno della zona di restrizione devono ricoverare nelle ore notturne i propri animali, ove possibile, in locali chiusi protetti dagli insetti vettori (Culicoidi), oltre a comunicare tempestivamente al Servizio Veterinario la comparsa di sintomatologia riferibile alla Blue Tongue e tutti i casi di morte.

4. MOVIMENTAZIONI DA VITA ALL'INTERNO DELLA ZONA DI RESTRIZIONE

4.1 gli animali delle specie bovina possono essere movimentati previa validazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte del Veterinario Ufficiale;

4.2 limitatamente alle specie ovina e caprina i capi possono essere movimentati se sottoposti a visita clinica da parte del Servizio Veterinario entro 24 ore dalla partenza. L'esito favorevole della visita dovrà essere indicato nel quadro E del documento di accompagnamento informatizzato;

5. MOVIMENTAZIONI DA VITA VERSO IL RESTANTE TERRITORIO REGIONALE ED EXTRA REGIONALE NON INTERESSATO DALLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS SIEROTIPO 8

Gli animali della specie sensibile possono essere movimentati se:

5.1 protetti dall'attacco dei vettori (Culicoides) con prodotti insetto repellenti per uso veterinario, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice, da almeno 7 giorni e comunque fino al giorno della partenza;

5.2 sottoposti al test PCR per il virus della B.T. su ogni singolo capo da movimentare trascorsi almeno 7 giorni dall'inizio del trattamento con insetto repellente, con spese a carico dell'operatore ai sensi del D.Lvo 32/2021;

➤ In caso di esito negativo la movimentazione può essere autorizzata per tutti i capi testati;

➤ In caso di esito positivo la movimentazione è vietata solamente ai capi positivi al test;

5.3 la movimentazione deve essere concordata tra i Servizi Veterinari di partenza e di destinazione, almeno 48 ore prima della movimentazione. Nel documento di accompagnamento dovrà essere specificato "*PCR negativa in data .../... per B.T., Vincolo Sanitario per la destinazione*"

Il rilievo della positività alla PCR, anche di un solo animale tra quelli testati determina la registrazione tempestiva da parte del Veterinario Ufficiale del caso sul Sistema Informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);

6. MOVIMENTAZIONE DA MACELLO ALL'INTERNO DELLA ZONA DI RESTRIZIONE

6.1 La movimentazione delle specie sensibili alla B.T., verso stabilimenti di macellazione, possono avvenire liberamente previa validazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte del Veterinario Ufficiale dell'ASP competente per territorio

6.2 Gli stabilimenti di macellazione ricadenti all'interno della zona di restrizione dovranno macellare i capi della specie sensibile alla B.T. entro 24 ore dall'arrivo, e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetticida.

6.3 Il trasporto deve avvenire nelle ore diurne

7. MOVIMENTAZIONE DA MACELLO VERSO IL RESTANTE TERRITORIO REGIONALE ED EXTRA REGIONALE NON INTERESSATO DALLA CIRCOLAZIONE DEL VIRUS SIEROTIPO 8

7.1 Gli animali della specie ovicaprina da movimentare non devono presentare segni clinici di malattia;

7.2 Il trasporto deve avvenire nelle ore diurne e previa validazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte del Servizio Veterinario;

7.3 Gli animali dovranno essere trasportati direttamente allo stabilimento di macellazione e macellati entro 24 ore e i mezzi di trasporto devono essere trattati con insetticida.

SI AVVERTE


Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni del presente dispositivo, costituisce violazione al Decreto Legislativo 136/2022

Contro il presente Dispositivo è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto. La presentazione di eventuale ricorso non ha comunque effetto sospensivo.


Il presente Dispositivo andrà notificato a:

- Medici Veterinari dell'ASP di Ragusa
- Operatori responsabili degli stabilimenti ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre Catarrale degli ovini sierotipo 8;
- Operatori responsabili degli stabilimenti di macellazione dell'ASP di Ragusa;
- Ai Sindaci dei Comuni ricadenti nella provincia di Ragusa, territorio soggetto a restrizione per Febbre Catarrale degli ovini sierotipo 8;
- Ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AASSPP della Sicilia;
- All'Assessorato alla Salute-DASOE Servizio 10 Sanità Veterinaria
- Al Comando Carabinieri NAS Ragusa e Siracusa;

Il sostituto del Direttore
UOC/Sanità Animale
(Dr. Vincenzo Aurnia)



Il Direttore f.f.
Dipartimento di Prevenzione Veterinario
(Dr. Giuseppe Arestia)



Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Drago)

